

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 11

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIANLUCA PINI, GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, ATTA-
GUILLE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO,
BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI, IN-
VERNIZZI, MARCOLIN, MOLteni, PRATAVIERA, RONDINI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui
fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci
usurpative in campo commerciale

Presentata l'8 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo diversi studi, svolti sia a livello nazionale che internazionale (Censis, Confindustria, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), i numeri del fenomeno della contraffazione e il suo impatto negativo sull'economia del nostro Paese hanno raggiunto livelli allarmanti, ancora più intollerabili oggi per un'economia come quella nazionale che sta affrontando un periodo di grave recessione.

Le stime più aggiornate fissano un valore di mercato dei prodotti contraffatti che potrebbe raggiungere l'8 per cento della produzione a livello mondiale.

Il fenomeno della contraffazione interessa praticamente tutti i settori merceologici,

con percentuali più elevate nel settore calzaturiero e della pelletteria. Un riguardo speciale, però, deve essere rivolto al comparto agroalimentare.

Il settore agroalimentare e agroindustriale nazionale, stando ai dati forniti dalle maggiori organizzazioni professionali agricole, produce circa 150 miliardi di euro come valore assoluto. Il peso maggiore del predetto valore è rappresentato dai prodotti tipici e da quelli designati con denominazioni di origine geografiche, trattandosi di produzioni che evocano nei consumatori di tutto il mondo elevate caratteristiche di qualità, di autenticità e di corrispondenza tra sicurezza alimentare e rispetto di tradizioni rurali.

I fenomeni della contraffazione e delle imitazioni agroalimentari ed enogastronomiche, il cosiddetto « *italian sounding* », recherebbero alle imprese italiane un danno in termini di esportazioni di circa 60 miliardi di euro, divisi per circa 6 miliardi di euro in contraffazione e in circa 54 miliardi di euro in pratiche relative all'*italian sounding*.

In Europa l'imitazione dei prodotti agroalimentari italiani raggiunge un valore di circa 26-27 miliardi di euro, a fronte di un controvalore delle esportazioni di circa 13 miliardi di euro. In pratica, per ogni prodotto italiano esportato legalmente nell'Unione europea, ne esistono almeno due imitati o falsi.

Negli Stati Uniti d'America la situazione sarebbe ancora più negativa: a fronte di un valore certificato delle esportazioni di circa 3 miliardi di euro, si registra un controvalore di prodotti riferibili all'origine italiana di circa 24 miliardi di euro, ossia 8 prodotti falsamente italiani contro 1 prodotto esportato ed effettivamente di origine italiana.

Con la presente proposta di inchiesta parlamentare si propone di proseguire e di rilanciare l'attività già svolta durante la precedente legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, a suo tempo istituita.

La Commissione ha svolto durante la XVI legislatura la propria attività per circa tre anni, tenendo 69 sedute e approvando, al termine dei lavori, quattro documenti, ossia la relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare (Doc. XXII-bis, n. 2), la relazione sulla contraffazione nel settore del tabacco (Doc. XXII-bis, n. 6), la relazione sulla contraffazione nel settore tessile e della moda (Doc. XXII-bis, n. 7) e la relazione sulla pirateria digitale in rete (Doc. XXII-bis, n. 8).

Anche e soprattutto per le conclamate connessioni tra produzione e commercio di

prodotti contraffatti e criminalità organizzata, nonché per l'impiego di lavoratori in condizioni non corrispondenti agli *standard* previsti dalla legge, appare opportuno rinnovare un organo, la Commissione parlamentare di inchiesta, che possa studiare, analizzare e ottenere informazioni sulle possibilità e metodologie per arginare e affrontare il fenomeno, nonché indagare il livello di penetrazione delle organizzazioni criminali nel mercato illegale della contraffazione.

La precedente Commissione parlamentare di inchiesta aveva riportato, nelle citate relazioni, proposte di modifiche legislative provenienti da tutti i soggetti istituzionali nonché dai rappresentanti delle categorie produttive interessate dal fenomeno, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea al fine di focalizzare l'attenzione del legislatore sulla gravità del fenomeno. Si trattava di modifiche fondamentali di diritto sostanziale e processuale, volte a perseguire in modo più efficace ed efficiente il crimine. Fermo restando che la Commissione non aveva un autonomo potere di iniziativa legislativa è evidente tuttavia l'importanza di istituire un organo *ad hoc* che approfondisca lo studio del fenomeno e possa fungere da stimolo costante al Parlamento sia per trovare rapidamente soluzioni legislative che favoriscano il contrasto della contraffazione e della pirateria sia per valutarne il grado di effettiva applicazione.

È quindi fondamentale mettere in atto tutti gli strumenti in grado di perseguire l'obiettivo della lotta alla contraffazione, a cominciare dal portare avanti le attività e il lavoro della precedente Commissione parlamentare di inchiesta.

Per questo la presente proposta di inchiesta parlamentare ne ripropone l'istituzione nella XVII legislatura con i medesimi poteri e con le medesime finalità, rafforzando tuttavia il concetto della tutela del *made in Italy*.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale, di seguito denominata « Commissione », con l'obiettivo di approfondire la loro conoscenza al fine di poterli contrastare in modo efficace e di studiare le buone prassi sperimentate in Europa e la legislazione applicata nei Paesi membri dell'Unione europea.

2. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per « merci contraffatte »: le merci che recano illecitamente un marchio identico a un marchio registrato;

b) per « merci usurpative »: le merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale.

3. La Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni di cui al comma 1, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzione e di individuare poteri di controllo e di repressione più efficaci, con particolare riferi-

mento alla tutela del *made in Italy*. La Commissione ha altresì il compito di valutare l'entità delle risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attività connesse alla contraffazione e alla pirateria nel campo commerciale, le buone prassi e la normativa applicate in altri Paesi membri dell'Unione europea e la congruità dell'interazione tra le disposizioni vigenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quelle in materia di promozione dell'invenzione.

4. La Commissione, in particolare, raccoglie dati sulle diverse realtà territoriali e dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare la dimensione dei fenomeni di cui al comma 1, in particolare per quanto riguarda:

a) le merci contraffatte e usurpative vendute nel territorio nazionale, suddivise per settori produttivi;

b) le merci contraffatte e usurpative che transitano nel territorio nazionale per essere commercializzate in altri Paesi;

c) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, e in violazione del contratto di licenza;

d) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative, destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori dalle zone di loro pertinenza;

e) la produzione illegittima di merci che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa o confusiva l'aspetto;

f) la diffusione delle merci contraffatte e usurpative attraverso il commercio elettronico;

g) le risorse effettivamente impegnate per rafforzare il sistema di contrasto, a partire da quello doganale;

h) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni da parte delle istituzioni, le eventuali sottovalutazioni da parte della società

civile, le eventuali responsabilità degli enti preposti, l'impegno nel contrastare il fenomeno relativo alla produzione di merci contraffatte e usurpative nel territorio nazionale e, infine, l'impegno nel sensibilizzare i consumatori sulla gravità dei fenomeni stessi;

i) le eventuali connessioni con la criminalità organizzata;

l) le eventuali omissioni nell'esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, la corretta applicazione della normativa di riferimento e l'eventuale esigenza di un adeguamento della stessa, anche relativamente all'indicazione del Paese di origine dei prodotti;

m) la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali in rapporto alle possibilità di accesso ai diritti di proprietà industriale, nonché alla difesa e alla tutela degli stessi diritti;

n) la qualità dei brevetti nazionali e l'eventuale esistenza di brevetti inutilizzati o rilasciati senza il prescritto esame del loro contenuto inventivo.

ART. 2.

(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

4. La Commissione è istituita per la durata della XVII legislatura.

5. La Commissione ogni dodici mesi e, comunque, al termine dei lavori, presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Poteri e limiti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste ad essa rivolte dalla Commissione l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può comunque trasmettere alla Commissione copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari

nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione ha sottoposto al segreto funzionale.

ART. 5.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti dei settori economici interessati, previa consultazione delle organizzazioni di cate-

goria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

